



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PUBBLICITA'

SOMMARIO

QUADRO NORMATIVO	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.....	4
ART. 3 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI.....	4
CAPO II – GLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI	4
ART. 4 - GLI IMPIANTI.....	4
ART. 5 – TIPOLOGIA, QUANTITÀ E RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI.....	4
ART. 6 - IMPIANTI PUBBLICI.....	4
ART. 7 - IMPIANTI PRIVATI.....	4
ART. 8 – IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE.....	5
ART. 9 - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA.....	5
ART. 10 – NORME DI RINVIO, PRESUPPOSTO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.....	5
ART. 11 - DICHIARAZIONI.....	6
ART. 12 – AUTORIZZAZIONI.....	6
ART. 13 – MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI.....	7
ART. 14 – PUBBLICITÀ FONICA.....	7
ART. 15 – ANTICIPATA RIMOZIONE.....	7
ART. 16 – DIVIETI E LIMITAZIONI.....	7
ART. 17 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI e AREE COMUNALI: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E CANONE.....	7
ART. 18 – CATEGORIE DELLE LOCALITÀ E MAGGIORAZIONE TARIFFARIA.....	7
CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	7
ART. 19 – NORME DI RINVIO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO.....	8
ART.20 - PAGAMENTO DEL DIRITTO.....	8
ART. 21 - LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	8
ART.22 – LE AFFISSIONI ISTITUZIONALI.....	8
ART. 23 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO.....	8
ART. 24 – RICHIESTA DEL SERVIZIO.....	9
CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI	9
ART. 25 – PUBBLICITÀ ED AFFISSIONI ABUSIVE.....	9
ART. 26 – RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI.....	9
ART. 27 – RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	9
ART. 28 – SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI.....	9
ART. 29 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	10
ART. 30 – RISCOSSIONE.....	10
ART. 31 – ENTRATA IN VIGORE.....	10
ART. 32 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....	10

QUADRO NORMATIVO

Le norme contenute nel presente Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (R.G.I.P) integrano la vigente normativa di legge con particolare riguardo al Codice della Strada e ai successivi Regolamenti di Attuazione, abrogando integralmente il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 del 22 marzo 2005.

Norme di rinvio:

D.lgs. 30/04/1992 n.285 " Nuovo Codice della Strada"

D.P.R. 16/12/1992 n.495 " Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada"

D.lgs. 15/11/1993 n.507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 , concernente il riordino della finanza territoriale (artt. 1-57)".

D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"

L. 28-12-2001 n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

D.Lgs. 18-12-1997 n. 471 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

D.Lgs. 18-12-1997 n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

D.Lgs. 18-12-1997 n. 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

L. 24-11-1981 n. 689 Modifiche al sistema penale.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per effetto delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, di cui al Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

A tale scopo per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali e ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una podestà.

Sono allegati al Regolamento Generale della Pubblicità:

- Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P)
- I rilievi cartografici allegati:
 - allegato n. 1 "Zonizzazione"
 - allegato n. 2 "Censimento impianti a luglio 2006"
 - allegato n. 3 "Localizzazione impianti proposti" (riservati alle pubbliche affissioni)

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Scandicci, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla III classe, avendo una popolazione residente compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti.

ART. 3 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI

Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe di cui al comma 1 sono deliberate annualmente entro i termini previsti dalle disposizioni di legge e si applicano a decorrere dal 1° gennaio. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II – GLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 4 - GLI IMPIANTI

Sono considerati rilevanti ai fini dell'imposta sulla pubblicità tutti gli impianti pubblicitari previsti nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

ART. 5 – TIPOLOGIA, QUANTITÀ E RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

La tipologia, la quantità e la ripartizione degli impianti pubblicitari e degli impianti per le affissioni che possono essere installati nel Comune di Scandicci sono indicate e descritte nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari può essere adeguato o modificato ogni qualvolta si renda necessario a seguito di variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo, della viabilità e di ogni altra causa rilevante che venga illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

E' fatta salva la competenza del Comune di Scandicci di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e degli impianti per affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 6 - IMPIANTI PUBBLICI

Sono impianti pubblici quelli gestiti dalla Amministrazione Comunale direttamente o indirettamente mediante affidamento in concessione del servizio. Gli impianti pubblici non sono sottoposti a regime

autorizzatorio; tuttavia, nel caso di affidamento del servizio in concessione, il Concessionario è tenuto a presentare dettagliato progetto in scala 1:500, al Dirigente del Settore competente al rilascio delle autorizzazioni, prima della posa in opera degli stessi. Tale progetto, per gli impianti ricadenti nelle zone di vincolo paesaggistico, è sottoposto all'approvazione della Commissione per il Paesaggio e al parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio di Firenze Pistoia e Prato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e si intenderà tacitamente approvato a seguito di esito favorevole, da comunicarsi entro 30 giorni ai soggetti interessati. Per gli impianti non ricadenti in zone di vincolo, la posa in opera si intenderà tacitamente accordata salvo motivato diniego da comunicare entro 30 gg.dalla data di protocollo.

ART. 7 - IMPIANTI PRIVATI

Tutti gli impianti privati sono sottoposti ad autorizzazione Comunale, con le modalità previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e devono sottostare alle norme in esso contenute.

ART. 8 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui all'Art. 3 del P.G.I.P., la possibilità di collocare e gestire impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili potrà essere autorizzata a singoli soggetti a seguito di istanza oppure, limitatamente alle aree pubbliche, affidata in concessione, in tutto o in parte, ad uno o più soggetti privati, mediante gara o, nel caso di preminente interesse pubblico e particolari convenzioni, mediante concessione. In questo caso, il rapporto tra Comune e Concessionario, da approvare con D.C.C., sarà regolato da apposita convenzione da cui risulti il numero, l'ubicazione degli impianti da installare, la durata dell'autorizzazione, i termini e le condizioni di un eventuale rinnovo, l'eventuale canone dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto come le spese, le modalità ed i tempi di installazione e di manutenzione, la responsabilità per danni, il rinnovo e revoca delle autorizzazioni e quant'altro. Al termine della concessione e in caso di mancato rinnovo, tutti gli impianti installati rimarranno di proprietà del Comune.

ART. 9 - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

ART. 10 - NORME DI RINVIO, PRESUPPOSTO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

La legge (D.Lgs. 15/11/1993 n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità dell'applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente.

La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

- Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi (art.8, comma 1 del P.G.I.P)
- Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, s'intende la produzione, lo scambio o la fornitura di beni o di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica.

Modalità di applicazione dell'imposta:

- Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi riguardanti soggetti diversi che concorrono alla formazione di un unico manufatto, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi simili;
- Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
- È considerata mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
- Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana

geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici
Sono considerati rilevanti ai fini del diritto e dell'imposta sulle pubbliche affissioni tutti i manifesti affissi su supporto (impianto per affissioni), visibili nei o dai luoghi pubblici o aperti al pubblico, di qualunque forma e dimensione, in conformità delle leggi vigenti.

Pagamento dell'imposta

Pubblicità annuale:

- deve essere corrisposta entro il 30 aprile (D.C.C. 199 del 14.11.2002) dell'anno di riferimento; nei casi previsti dall'Art.9 comma 4 e successive modificazioni del D.Lgs. 507/93 può essere corrisposta in due rate semestrali scadenti il 30 aprile e 30 settembre; in questo caso il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune ed il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere la possibilità del pagamento rateale;
- il pagamento dell'imposta effettuato entro il 30 aprile proroga la pubblicità dichiarata per gli anni precedenti, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione o di variazione entro il 31 gennaio.
- La pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione e ne è consentito il pagamento diretto.

ART. 11 - DICHIARAZIONI

Sono soggette a dichiarazione:

- la variazione di messaggio pubblicitario

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; in tal caso si procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo;

- la pubblicità permanente

La dichiarazione della pubblicità permanente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In caso di proroga vale quanto previsto nel precedente art.10.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata: per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Non costituisce nuova pubblicità ai fini del pagamento dell'imposta il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla esazione della maggiorazione per categoria speciale, se spettante.

Il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso.

La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune o al Concessionario del Servizio Pubblicità e Affissioni, nel caso di affidamento di detto servizio, il quale ne rilascia ricevuta.

- la pubblicità effettuata con veicoli

L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

La pubblicità di cui sopra è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI

L'effettuazione della pubblicità, lungo le strade o in vista di esse, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, sia che insista su suolo pubblico che privato, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

Il titolare dell'autorizzazione alla posa in opera e all'uso degli impianti si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, concessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità e/o agli impianti pubblicitari.

ART. 13 – MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

ART. 14 – PUBBLICITÀ FONICA

Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni punto di ascolto della pubblicità fonica.

ART. 15 – ANTICIPATA RIMOZIONE

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso nelle forme e nei termini previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 507/93 della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni rimborso, compenso o indennità.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordinanza di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 25 del presente regolamento e all'art. 16 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

ART. 16 – DIVIETI E LIMITAZIONI

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari".

ART. 17 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI E AREE COMUNALI: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E CANONE

Con la corresponsione dell'imposta o del diritto sulla pubblica affissione si intende assolto ogni altro tributo o canone concessorio, fatti salvi diritti di segreteria e di istruttoria.

ART. 18 – CATEGORIE DELLE LOCALITÀ E MAGGIORAZIONE TARIFFARIA

Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Scandicci sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

La superficie complessiva delle aree comprese nella categoria speciale, non è superiore al trentacinque per cento (35%) di quella dei centri abitati comunali (Art. 4 D.Lgs. 285/92); inoltre, la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva.

Alla pubblicità ed alle affissioni aventi carattere commerciale effettuate nelle località appartenenti alla categoria speciale è applicata una maggiorazione tariffaria fino al centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale (Art. 4 del D.Lgs. 507/93).

La restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2 è da considerarsi categoria normale.

Le categorie del territorio comunale sono così individuate:

CATEGORIA SPECIALE:

Costituisce la categoria speciale la superficie delle sedi stradali e degli spazi attigui, entro venti metri dal margine della sede stradale, delle strade comprese nell'elenco allegato al Regolamento della Pubblicità

CATEGORIA NORMALE:

Costituisce la categoria normale la restante superficie del territorio cittadino, con esclusione delle sedi stradali e gli spazi attigui, entro venti metri dal margine della sede stradale, delle strade comprese nell'elenco allegato al Regolamento della Pubblicità.

CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 19 – NORME DI RINVIO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate nelle norme regolamentari di cui agli articoli del presente capo.

ART.20 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni, che può essere effettuato in contanti solo presso il Concessionario, contestualmente alla richiesta scritta di affissione.

ART. 21 - LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti criteri:

- per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio;
- le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti;
- presso il Servizio Affissioni o presso il Concessionario dovrà essere tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, al numero d'ordine corrispondente, le commissioni pervenute ed il numero della bolletta relativa;
- la successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione se non ancora eseguita;
- l'eventuale integrazione viene comunque quietanzata con una nuova bollettazione richiamandone la relativa già emessa;
- l'integrazione potrà essere accettata fermo restando la precedenza acquisita dalle commissioni che nel frattempo fossero pervenute. In nessun caso l'integrazione potrà essere inclusa in una quietanza già emessa apportando correzioni a meno che la data dell'attestazione del versamento dell'integrazione non sia uguale a quella del primo versamento;
- l'annotazione nel registro cronologico verrà effettuata se accompagnata dall'esatto versamento dei relativi diritti;
- l'elenco delle posizioni utilizzate, con indicazione del quantitativo dei manifesti affissi dovrà essere messo a disposizione del privato;
- l'eventuale mancanza di spazi disponibili sarà comunicata al committente, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con conseguente rimborso;
- le eventuali variazioni aggiunte o sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni;
- eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Comune o al Concessionario in caso di affidamento della riscossione del diritto e dell'imposta, non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART.22 – LE AFFISSIONI ISTITUZIONALI

Il 10% degli spazi per le pubbliche affissioni è destinato alle affissioni di natura istituzionale. Il Comune è tenuto a comunicare al Concessionario del Servizio delle Pubbliche Affissioni, mediante la compilazione del modulo predisposto, con preavviso di almeno trenta giorni, il numero esatto dei manifesti da affiggere, la misura del formato adottato e il periodo di affissione.

ART. 23 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare un concessionario della riscossione dei tributi relativi alla pubblicità e dei diritti sulla pubblica affissione, cui spetteranno inoltre obblighi di vigilanza e controllo, di manutenzione, di collocazione di nuovi impianti nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali vigenti in materia all'atto della posa in opera degli impianti stessi. Il rapporto tra Comune e Concessionario, sarà regolato da apposita convenzione.

Al termine della scadenza del rapporto, la proprietà dei nuovi impianti e di quelli sostituiti, come pure degli

archivi cartacei e informatici inerenti il servizio, compreso quanto acquisito a seguito di eventuali precedenti incarichi, è del Comune di Scandicci. Il rapporto con il concessionario in carica può essere rinnovato con apposito provvedimento sussistendo per l'Ente convenienza e pubblico interesse.

ART. 24 – RICHIESTA DEL SERVIZIO

Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile apposita richiesta scritta con le seguenti indicazioni:

1. numero e titolo dei manifesti che si vogliono affiggere;
2. soggetto a favore del quale è rivolta la campagna commissionata;
3. inizio e durata dell'affissione;
4. in caso di affissioni di natura commerciale può essere indicato il numero dei manifesti da affiggere in categoria speciale. In assenza di tale indicazione il 50% dei manifesti presentati sarà affisso in categoria normale.

I richiedenti devono contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto e altresì presentare il materiale da affiggere.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 25 – PUBBLICITÀ ED AFFISSIONI ABUSIVE

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza l'autorizzazione prevista dal vigente Regolamento e suoi allegati, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune, o da soggetti non autorizzati. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, il Comune può consentire che la pubblicità per la quale sia stata omessa la dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti sanzioni e/o penalità e qualora non vengano riscontrate altre violazioni di leggi specifiche e di norme regolamentari.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Nel caso di esposizione di pubblicità o di affissioni abusive, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie se dovute. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

ART. 26 – RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

In ogni altro caso la liquidazione dei diritti e il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

ART. 27 – RIDUZIONI ED ESENZIONI

I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine dell'esercizio dei diritti previsti dall'Art 20 e 20 bis del D.Lgs. 507 devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.

Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dell'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.

ART. 28 – SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

Le sanzioni tributarie derivanti dalla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, sono quelle previste dall'art 23 del D.Lgs 507/93, dai Decreti Legislativi 471/97, 472/97, 473/97 e successive modificazioni.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora con le modalità previste dalla vigente normativa.

ART. 29 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo dei Servizi comunali interessati, con la collaborazione dell'eventuale concessionario del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento, di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti e del relativo Piano degli Impianti Pubblicitari si applica il D. Lgs 507/93 Art. 24 e succ. mod., fatte salve le violazioni previste dal Nuovo Codice della Strada e suo relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione sanzionate ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 285/92.

In caso di gestione in concessione, copia dei verbali di accertamento, dalla cui data ha inizio il procedimento, dovranno essere trasmessi dal Comune al soggetto incaricato ai sensi del D.Lgs 507/93.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il Concessionario del Servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune o il Concessionario provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle sanzioni e, se dovuti, degli interessi, di cui al precedente articolo 28.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente potranno essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, che dell'imposta, delle soprattasse e degli interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

I proventi delle sanzioni amministrative, accertate dal Comune o dal Concessionario, sono dovuti al Comune che può affidarne la riscossione al Concessionario, ai sensi del art.10 comma 2 della Legge 448 del 28/12/2001, e sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento dell'impiantistica facente carico al Comune stesso, nonché alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del Piano Generale degli Impianti.

ART. 30 – RISCOSSIONE

Il pagamento effettuato a mezzo conto corrente postale ha effetto liberatorio dell'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata direttamente al Concessionario oppure all'Ufficio Postale.

E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che devono essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione, la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

ART. 31 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione del diritto, dell'imposta e del canone con effetto dal 16°giorno di affissione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 32 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni" e relativi allegati approvato con D.C.C. n. 46 del 22 marzo 2005